

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/829 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2022****recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all'esenzione dalle accise**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/118/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio ⁽²⁾, che ha introdotto esenzioni al pagamento dell'IVA e delle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione.
- (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 31/96 ⁽³⁾ della Commissione presenta un certificato di esenzione che funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell'esenzione dalle accise a norma dell'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di chiedere l'esenzione dal pagamento delle accise per gli sforzi di difesa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE, detto certificato dovrebbe essere modificato.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 31/96.
- (4) Poiché l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE si applica a decorrere dal 1° luglio 2022, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 31/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).

ALLEGATO

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLE ACCISE
(Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, articolo 12, paragrafo 1)

N. di serie (facoltativo):

1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)

Denominazione/nominativo

Via e n.

CAP, località

Stato membro (ospitante).....

2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO
(Nome, indirizzo, indirizzo email e numero di telefono)

3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario (organismo o persona) ⁽¹⁾ dichiara

(a) di aver acquistato i beni di cui al punto 5 ⁽²⁾

<input type="checkbox"/> per uso ufficiale in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> missione diplomatica estera <input type="checkbox"/> rappresentanza consolare estera <input type="checkbox"/> organismo internazionale <input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO) <input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 	<input type="checkbox"/> per uso personale in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> membro di una missione diplomatica estera <input type="checkbox"/> membro di una rappresentanza consolare estera <input type="checkbox"/> membro del personale di un organismo internazionale
---	--

(Designazione dell'organismo, vedi punto 4)

(b) che i beni di cui al punto 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato al punto 1 e

(c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, le accise dovute qualora i beni risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

Luogo e data
Nome e qualifica del firmatario

Firma

4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

Luogo e data
Nome e qualifica del firmatario

Firma

5. ELENCO DEI BENI SPEDITI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALLE ACCISE

A. Dati relativi al depositario autorizzato

1. Nome e indirizzo
2. Stato membro
3. Numero di accisa
(facoltativo)

B. Dati relativi ai beni

Numero	Designazione dettagliata dei beni ⁽³⁾ (o riferimento all'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'accisa		Moneta
			Valore unitario	Valore totale	
Importo totale					

6. CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione di beni di cui al punto 5 è esente da accise:

o totalmente

o fino a una quantità di (numero) ⁽⁴⁾

Luogo e data

Nome e qualifica del firmatario

Firma

7. DISPENSA DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)


Con lettera n. del
(riferimento della pratica) (data)

..... è stato dispensato da
(denominazione dell'organismo beneficiario)

dall'obbligo di chiedere il visto di cui al punto 6.

.....
(denominazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante)

Luogo e data



Nome e qualifica del firmatario

Firma

⁽¹⁾ Cancellare quanto non interessa.

⁽²⁾ Barrare la casella che interessa.

⁽³⁾ Annullare lo spazio non utilizzato. Fare lo stesso per gli ordinativi eventualmente allegati.

⁽⁴⁾ Cancellare nella casella 5 i beni che eventualmente non godano dell'esenzione.

Nota esplicativa

1. Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 164 del 1° luglio 1989, pagina 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Il certificato di esenzione è redatto in due copie:

i) una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

ii) una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d) Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.

f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all'esenzione nello Stato membro ospitante.

4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l'ordinativo.

b) L'indicazione del numero d'identificazione del depositario autorizzato ai fini dell'accisa, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ⁽¹⁾, è facoltativa.

c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.
 7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.
-